

STATUTO

SAPORFARE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA AZZONE VISCONTI
41

Numero REA: MB - 2686523

Codice fiscale: 12826180965

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n.106330/46563 rep.	
	STATUTO	
	Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile	
	E' costituita una Società a responsabilità limitata denomina- ta:	
	"SAPORFARE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	Alla Società si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del Decre- to Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, le norme del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D. Lgs 112/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile, e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 - Sede	
	La Società ha sede nel Comune di Monza. Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale così come isti- tuire o sopprimere in Italia, sedi secondarie, filiali, e suc- cursali. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 3 - Durata	
	La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2073 (due- milasettantatré), salvo proroga o scioglimento anticipato.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale - Attività Sociali	
	La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e traspa- renti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivi- tà. In particolare intende favorire la valorizzazione delle diversità e la diffusione della cultura dell'inclusione.	
	La società per il perseguimento delle suddette finalità opera nei settori di cui all'Art. 2 del D.Lgs 112/2017, lett. a), c), d), i), l), p) ed ha per oggetto:	
	• organizzare e gestire corsi di formazione e orientamento al lavoro di soggetti fragili e normodotati; • SEFA (Servizio Educativo Formazione Autonomia) Servizio Sperimentale (in fase di accreditamento) diurno rivolto a soggetti fragili dai 16 ai 50 anni anche psichiatrici; • effettuare servizi domiciliari rivolti alla terza età (invecchiamento attivo e autonomia); • organizzare e gestire attività di teambuilding di sensi- bilizzazione Diversity & Inclusion; • organizzare attività educative, ludiche e di aggregazio- ne rivolte ai giovani; • organizzare e gestire laboratori didattici rivolti alle scuole e alle associazioni dedicati agli obiettivi Agen-	

	da 2030 e Diversity & Inclusion;	
	• organizzare attività di sensibilizzazione rispetto alla sostenibilità oltre che ai valori di Agenda 2030; • ogni altra attività o iniziativa che favorisca il perseguimento delle finalità istituzionali.	
	L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia prescritta dall'Art. 2 D.Lgs. 112/2017.	
	La Società potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa.	
	Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, la Società potrà assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od enti, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio con esclusione dei fini del collocamento. In relazione a tale oggetto potrà compiere quelle operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari, immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e quindi strumentali allo stesso.	
	Art. 5 - Capitale sociale	
	Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi da denaro, osservando le disposizioni di legge.	
	Le quote sono divisibili. In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni dagli stessi già possedute.	
	E' possibile deliberare aumenti di capitale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione dei soci nel rispetto delle norme inderogabili di legge. Ai soci assenti o dissenzienti spetta il diritto di recesso.	
	La delibera assembleare di aumento del capitale può prevedere un sovrapprezzo, da versare interamente all'atto della sottoscrizione.	
	Art. 6 - Trasferimento partecipazioni per atto tra vivi	
	Le quote possono appartenere anche ad un unico Socio.	
	Le quote sono nominative ed il loro trasferimento ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.	
	Nel caso di trasferimento di quote sociali a titolo oneroso per atto tra vivi è riservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci.	
	A tal fine, il socio che intende alienare, in tutto in parte, la propria partecipazione deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo	

	idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, agli altri soci, precisando l'identità del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento. Gli altri soci potranno acquistare le quote offerte in proporzione alle quote sociali già possedute, comunicando all'offerente, sempre a mezzo raccomandata o PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, se intendono esercitare la prelazione per le quote di propria spettanza ed, eventualmente, anche per le quote rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare la prelazione.	
	Decorso tale termine il diritto di prelazione si intenderà decaduto.	
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione sarà ripartita tra i soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diversi accordi tra i soci interessati all'acquisto.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote possono essere cedute solo a persone, fisiche o giuridiche, che abbiano i requisiti per essere Soci e previo consenso dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio deve quindi darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata entro quindici giorni dal mancato esercizio della prelazione, con indicazione del potenziale acquirente, comunicando anche il domicilio di corrispondenza di quest'ultimo; l'organo amministrativo si esprimerà sull'ammissione del nuovo Socio acquirente rispettando il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e previa istruttoria da svolgersi in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza delle sue attività rispetto all'oggetto sociale e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa; la decisione dovrà essere comunicata al socio alienante e al potenziale acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	In caso di diniego di ammissione, in ultima istanza, la decisione finale spetta all'assemblea dei soci, al quale il socio alienante o il potenziale acquirente dovrà ricorrere entro trenta giorni dal diniego da parte dell'organo amministrativo; l'assemblea dei soci dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'Art. 8 co. 2 D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 7 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, i soci superstiti dovranno liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano continuare l'attività sociale con gli eredi e questi vi acconsentano.	
	Art. 8 - Recesso	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo ammi-	

	nistrativo mediante lettera raccomandata o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.	
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.	
	Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.	
	Per il rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia e specialmente l'Art. 2473 Codice Civile, con esclusione del terzo comma, in quanto il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata, eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui all'Art. 3 co. 3. D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 9 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.	
	Art. 10 - Esclusione	
	Qualora i soci contravvengano ai propri obblighi o pongano in essere comportamenti gravemente lesivi della reputazione della Società, gli stessi possono essere esclusi.	
	Titolata a deliberare l'esclusione è l'Assemblea dei soci, con votazione a maggioranza assoluta, e previa istruttoria da svolgersi nel rispetto del contraddittorio.	
	In caso di esclusione al socio spetta la liquidazione della quota secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia e specialmente l'art. 2.473 Codice Civile, con esclusione del terzo comma, in quanto il socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata, eventualmente rivalutata o aumentata nei limiti di cui all'Art. 3 co. 3. D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 11 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e pertanto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.	
	Provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da	

	parte della Società.	
	Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Società.	
	Art. 12 - Utili	
	Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo del presente articolo, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. La Società può inoltre destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'Art. 15 co. 3 D.Lgs. 112/2017, nonché alla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'Art. 16 D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 13 - Competenza dell'Assemblea	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs. 112/2017;	

	2. la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo, e, in caso di consiglio di amministrazione, del Presidente;	
	3. la nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione contabile, nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;	
	4. la determinazione dei compensi da attribuire ai sindaci e agli amministratori nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;	
	5. l'approvazione dei Regolamenti;	
	6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;	
	8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;	
	9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Art. 2487 co.1 c.c.;	
	10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo Art. 30;	
	11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini di legge.	
	L'Assemblea è inoltre convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai Soci ai sensi di legge.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e - salvo avvenga mediante mezzi di telecomunicazione - luogo, stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.	
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, all' Organo di Controllo, mediante lettera raccomandata o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:	
	• sono presenti in proprio o per delega tutti i soci; • sono presenti tutti gli Amministratori, l'organo di controllo, ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e l'organo di controllo non presenti, dovranno	

	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 15 - Maggioranze costitutive e deliberative dell'Assemblea	
	L'Assemblea dei Soci delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.	
	Art. 16 - Intervento e rappresentanza in Assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro Imprese e che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti dovuti.	
	Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Possono altresì intervenire in assemblea i soggetti con funzione consultiva, e senza diritto di voto, di cui all'Art. 26 del presente statuto, e nei limiti dell'apposito Regolamento.	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea anche da soggetto non socio.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla Società.	
	Ciascun delegato, socio o non socio, può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.	
	Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi, previo avviso nella convocazione (salvo che sia totalitaria), anche mediante mezzi di telecomunicazione purché:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	

	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Art. 18 - Amministratori	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Il consiglio di amministrazione è obbligatorio nei casi previsti dall'Art. 11 co. 4 lett. b) D.Lgs. 112/2017;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.	
	Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'Art. 7 co. 3 del D.Lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:	
	a) non aver riportato condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;	
	b) non essere stati condannati a una pena accessoria comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese;	
	c) non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;	
	d) aver maturato esperienza, per almeno un triennio, nell'ambito dell'economia del "terzo settore";	
	e) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Articolo 19 - Durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli	

	altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.	
	Articolo 20 - Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente che sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.	
	Non possono assumere la presidenza, e la vice presidenza, della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Articolo 21 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta di almeno un amministratore e comunque in	

	caso di decisioni che riguardano:	
	- redazione progetto di bilancio;	
	- redazione progetti di fusione e scissione;	
	- proposte di aumento di capitale;	
	- emissione di titoli di debito;	
	- acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immo-	
	biliari;	
	- iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali;	
	il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza	
	collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, all'organo di controllo con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, alme-	
	no tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, alme-	
	no un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo (con eventuale	
	intervento anche con mezzi di telecomunicazione) e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro	
	dell'Unione Europea.	
	Nell'avviso può anche essere stabilito che l'adunanza si tenga	
	esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo	
	l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante mezzi di telecomunicazione purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firma-	

to dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 22 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, tra cui quelli specifici previsti dal D.Lgs. 112/2017 in tema di redazione del Bilancio Sociale, che deve essere presentato unitamente al bilancio d'esercizio, fatto salvo quanto segue; nei soli casi di amministratore unico o di amministratori con poteri disgiunti, ai fini della salvaguardia della favor participationis, per i seguenti atti è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- a) acquisto e alienazione di beni immobili nonché modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- b) cessione a terzi, sia in proprietà che in gestione, dell'azienda o di rami della stessa;
- c) costituzione di ipoteche su beni sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- d) assunzione di mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di crediti;
- e) costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la nomina e revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 8 (otto) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-

minandone i poteri.

Articolo 23 - Rappresentanza

L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Il vice presidente ha poteri vicari del presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza ed impedimento. La firma del vice presidente dispensa di per se stessa i terzi dal verificare in concreto l'assenza o l'impedimento del presidente.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa nonché determinare un' indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l' accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In mancanza di determinazioni dei soci, le cariche degli amministratori si intendono gratuite.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Ai compensi ed indennità si applicano in ogni caso i limiti previsti dall'Art. 3 D.Lgs. 112/2017.

Art 25 - Volontari

La Società può avvalersi della prestazione di attività di volontariato, nei limiti e con le modalità espressamente previste dall'Art. 13 co.2 e co. 2-bis del D.Lgs. 112/2017. In particolare i volontari dovranno essere iscritti in apposito registro e dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 26 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

La Società sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Socie-

	tà, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Società terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni della Società stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	Con apposito Regolamento, in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori, dei volontari e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'Assemblea dei Soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'Art. 11 co. 4 lett. b) D.Lgs. 112/2017.	
	Art. 27 - Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Società.	
	In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.	
	Art. 28 - Organo di Controllo	
	Il controllo della società può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo dal D.Lgs. 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo membro iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzione - al superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge - anche di revisione legale dei conti.	
	La nomina dell'organo di revisione legale dei conti è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.	
	Art. 29 - Finanziamento Soci	
	La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	I suddetti prestiti si presuppongono infruttiferi di interessi, salvo diversa preventiva deliberazione che preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso,	

15 di 15